



**BANDO DI CONCORSO PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE  
DEI CANONI DI LOCAZIONE DI CUI ALL'ART.11 DELLA L. 431/1998 - ANNO 2018**

**Scadenza: ore 12.00 del 03/08/2018**

**LA RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

**Visti:**

- la Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche ed integrazioni recante "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo";
- il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, pubblicato sulla G.U. n. 167 del 19 luglio 1999, che fissa i requisiti minimi per beneficiare del suddetto contributo e determina i criteri per il calcolo dello stesso;
- l'art. 11, comma 13, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in Legge dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133, che, ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, stabilisce che i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi, come definiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione;
- la Delibera della Regione Toscana n. 228 del 06.03.2018, ad oggetto: "Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L.431/98 - Approvazione criteri e procedure per la ripartizione - rendicontazione ed erogazione delle risorse;
- la Determinazione n.47 del 25.06.2018 del Responsabile dell'Area Amministrativo Contabile, di approvazione del presente Bando;

**RENDE NOTO**

che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando **03/07/2018 e fino alle ore 12.00 del 03/08/2018** i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere il contributo ad integrazione del canone di locazione, secondo quanto disposto dal presente Bando, dalla vigente normativa in materia e fino ad esaurimento delle risorse disponibili;

**Art. 1 - Requisiti per l'ammissione al contributo**

Possono essere accolte le domande di soggetti e nuclei familiari che, alla data indicata nel bando siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all'Unione Europea o di altro Stato non appartenente all'Unione Europea a condizione di essere in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex Carta di soggiorno) o di permesso di soggiorno in corso di validità di durata non inferiore ad un anno e di avere la residenza anagrafica da almeno 10 anni nel territorio nazionale, ovvero da almeno 5 anni nella Regione Toscana (art. 11 D.L. 112/2008 convertito nella Legge 133/2008);
- b) residenza anagrafica nel Comune di Montescudaio presso l'alloggio oggetto del contratto di locazione, per il quale si richiede il contributo;
- c) non siano titolari, assieme ai componenti del proprio nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero, fatto salvo il caso di titolarità di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge ovvero titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità;
- d) siano titolari di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato o per il quale il proprietario si è avvalso, comunicandolo al conduttore, del regime della "cedolare secca", relativo ad un alloggio di proprietà privata (con esclusione degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) o pubblica (con esclusione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica disciplinati dalla L.R. n. 96/1996), ubicato nel Comune di Montescudaio, adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente. Non sono ammissibili i contratti ad uso foresteria e i contratti stipulati esclusivamente per finalità turistiche;

- e) presentino certificazione dalla quale risulti **un valore ISE** (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, **non superiore a Euro 28.470,83**;
- f) presentino certificazione dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:  
**Fascia A):** valore ISE del nucleo familiare non superiore all'importo di Euro 13.192,92 (corrispondente a due pensioni minime INPS) per l'anno 2018 rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, risulti non inferiore al 14%;  
**Fascia B):** valore ISE del nucleo familiare compreso tra l'importo di Euro 13.192,92 e l'importo di Euro 28.470,83 rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, risulti non inferiore al 24%; valore ISEE non superiore al limite stabilito dalla Regione Toscana per l'accesso agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (Euro 16.500,00):.

	VALORE ISE	VALORE ISEE	INCIDENZA CANONE ANNUO SUL VALORE ISE
FASCIA A	fino a € 13.192,92		non inferiore al 14%
FASCIA B	da € 13.192,92 ad € 28.470,83	fino a € 16.500,00	non inferiore al 24%

**NB:** I valori ISE ed ISEE devono essere autocertificati in sede di domanda e quindi dovrà essere cura del richiedente fornire anche il **numero di Protocollo INPS delle relative attestazioni**, indispensabile per i dovuti accertamenti d'ufficio.

Le attestazioni ISEE possono essere ottenute dai CAAF (Centri Assistenza Autorizzati Fiscale) o ad altri Sportelli ISEE autorizzati oppure direttamente tramite accesso al sito internet: [www.inps.it](http://www.inps.it) - sezione servizi online - servizi per il cittadino.

Al momento della presentazione della domanda è obbligatorio essere in possesso dell'attestazione ISEE in corso di validità o della ricevuta attestante la presentazione della DSU ISEE al CAAF, o della ricevuta dell'appuntamento presso il CAAF per il rilascio dell'attestazione ISEE stessa. I valori dell'attestazione ISEE devono comunque pervenire (ad integrazione della domanda di accesso al contributo canoni di locazione anno 2018), entro la scadenza del presente Bando.

E' possibile avvalersi di una attestazione ISEE "corrente", così come previsto dal DPCM n. 159/ 2013, purché in corso di validità al momento della presentazione della domanda.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda nonché al momento dell'erogazione del contributo, pena la decadenza del beneficio.

L'erogazione del contributo avverrà sulla base della presentazione delle ricevute comprovanti l'effettivo pagamento del canone di locazione.

Il contributo previsto dall'art. 11 della L. n. 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo. La non sussistenza di altri diversi benefici deve essere autocertificata nella domanda di partecipazione al bando di concorso.

## Art. 2 - Presentazione della domanda

La domanda di contributo può essere presentata dal titolare del contratto di locazione o da qualunque altro componente maggiorenne del suo nucleo familiare, unicamente compilando i moduli appositamente predisposti dal Comune.

La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:

- 1) Copia documento di identità in corso di validità per i cittadini italiani e comunitari;
- 2) Copia permesso di soggiorno / permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) per i cittadini che non appartengono ai Paesi dell'Unione Europea;
- 3) Copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
- 4) Copia attestato di versamento dell'imposta di registro per contratti di locazione oppure attestazione dell'adesione al regime della cosiddetta "cedolare secca" introdotta dal D.lgs. 23/2011;
- 5) Certificazione I.S.E./I.S.E.E. predisposta secondo la normativa vigente - DPCM n. 159 del 05/12/2013 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)";
- 6) Certificazione a firma dell'Assistente Sociale o autocertificazione circa la fonte di sostentamento per i soggetti che dichiarano "I.S.E. zero": L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "I.S.E.

zero" è possibile soltanto in presenza di espressa certificazione, a firma dell'Assistente Sociale, che attesta che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali, oppure in presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento. Nella fascia di "I.S.E. zero" sono compresi tutti i soggetti che hanno un I.S.E. pari a zero, ovvero che hanno un I.S.E. inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo;

- 7) Copie delle ricevute che attestano l'avvenuto pagamento delle prime mensilità del 2018 del canone di locazione. Coloro che risulteranno collocati in graduatoria dovranno presentare, entro il 15/02/2019, le restanti copie delle ricevute relative al pagamento delle successive mensilità del 2018 del canone di locazione. In caso di mancata presentazione entro tale termine, l'entità del contributo sarà calcolata in dodicesimi in funzione delle ricevute del canone di locazione pagate e allegate alla presente domanda di partecipazione al bando di concorso.

La mancanza di un solo allegato richiesto o la mancanza delle firme determinerà l'esclusione dalla graduatoria.

Nel caso il titolare del contratto di locazione non abiti più nell'alloggio locato, la domanda può essere presentata dal soggetto che è succeduto nel contratto ai sensi dell'articolo 6 della Legge n. 392/1978.

Nel caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari si applicherà, ai fini del calcolo del contributo, la suddivisione del canone previsto dal contratto di locazione fra tutti i nuclei familiari residenti nell'alloggio stesso.

Il valore del canone di locazione di riferimento è quello alla data di presentazione della domanda, relativo all'anno 2018, risultante dal contratto di locazione, al netto degli oneri accessori e compresi gli aggiornamenti ISTAT, se previsti.

Nel caso di variazione del contratto di locazione successiva al momento della presentazione della domanda e al termine di chiusura del Bando, il soggetto richiedente ha l'obbligo di presentare, pena la decadenza dal contributo, una dichiarazione sostitutiva relativa alla nuova locazione; il competente Ufficio provvederà a verificare il mantenimento dei requisiti di cui all'art. 1 del presente Bando.

### **Art. 3 - Autocertificazione dei requisiti**

È obbligatoria la presentazione di una certificazione I.S.E./I.S.E.E. predisposta ai sensi della normativa vigente (DPCM n. 159 del 05/12/2013).

Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 del presente bando ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000. Le dichiarazioni richieste ai fini del presente bando sono da autocertificare tramite la compilazione del modulo di domanda predisposto dal Comune di Montescudaio. La dichiarazione mendace è punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000). Nel caso di dichiarazioni non veritiere, l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso e al recupero della somma erogata, come previsto dall'art. 75 del DPR n. 445 del 28.12.2000.

Per quanto riguarda la verifica di quanto dichiarato sottoscrivendo il modulo allegato al presente Bando, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, il richiedente:

- a) se cittadino Italiano e dell'Unione Europea (per i rispettivi ambiti territoriali), vale la autodichiarazione mediante compilazione del MODULO di domanda IN TUTTE LE SUE PARTI;
- b) per i cittadini stranieri, non essendo possibile per gli stessi verificare i beni immobili posseduti all'estero, questi ai sensi del DPR n. 445/2000 Art. 3 comma 4., dovranno presentare il MODULO di domanda compilato IN TUTTE LE SUE PARTI allegandovi certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dalla autorità consolare italiana".

Nel caso di soggetti che hanno un'attestazione ISEE con valore "zero" oppure con valore inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione, l'erogazione del contributo è possibile soltanto in presenza di una o più delle seguenti circostanze che il richiedente dovrà autocertificare:

- o usufruisce di assistenza da parte dei Servizi sociali dell'ASL;
- o usufruisce di redditi certificabili di qualunque tipo (lavoro dipendente o autonomo o esenti da IRPEF) percepiti successivamente al 1° Gennaio 2018;
- o altra fonte accertabile di sostentamento del proprio nucleo familiare che permette il pagamento del canone di locazione anche derivante da aiuto economico di terzi, i quali sono tenuti a loro volta a dimostrare di avere sufficiente capacità economica da consentire di prestare aiuto.

### **Art. 4 - Articolazione e criteri di priorità delle graduatorie**

I soggetti in possesso dei requisiti richiesti sono collocati nella graduatoria comunale distinti nelle Fasce A) e B), ai sensi dell'articolo 1 del presente Bando.

Nell'ambito delle due Fasce la graduatoria è ordinata secondo la maggiore percentuale di incidenza canone di locazione/valore ISE.

Nel caso di soggetti aventi la stessa percentuale di incidenza canone di locazione/valore ISE, la graduatoria è predisposta in base all'ordine crescente del valore ISEE.  
Nel caso di ulteriore parità l'ordine verrà assegnato tramite sorteggio.

#### **Art. 5 - Formazione e pubblicazione delle graduatorie**

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità secondo le disposizioni di cui al presente bando. Saranno escluse le domande dei concorrenti non in possesso dei requisiti di cui all'art. 1.

Il Responsabile dell'Area Amministrativo Contabile, successivamente al termine fissato dal bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria generale degli aspiranti al contributo esclusivamente sulla base delle autocertificazioni rese dai medesimi, ordinata in fascia A e B e secondo l'ordine decrescente dell'incidenza canone/valore I.S.E.

Il Comune si riserva in sede istruttoria di chiedere il rilascio di dichiarazioni o la rettifica di dichiarazioni erronee od incomplete.

Il Comune procede all'adozione della graduatoria provvisoria ed alla pubblicazione all'Albo Pretorio online.

Avverso la stessa sarà possibile proporre ricorso facendo pervenire la propria opposizione indirizzata al Comune di Montescudaio - Ufficio Protocollo – entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. Saranno inammissibili i ricorsi pervenuti dopo la suddetta data. L'Amministrazione Comunale non è responsabile di eventuali ritardi postali.

Scaduti i termini per la presentazione di eventuali ricorsi, verificati gli atti pervenuti, nel caso in cui non fossero pervenuti ricorsi avverso la graduatoria provvisoria, si procederà alla convalida della graduatoria definitiva che verrà pubblicata all'Albo pretorio "online" per 15 giorni consecutivi.

La pubblicazione della graduatoria provvisoria e definitiva degli aventi diritto e dell'elenco degli esclusi sostituisce la comunicazione personale di cui agli artt. 8 e 10/bis della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 6 - Modalità di assegnazione dei contributi**

Il Comune eroga il contributo ai beneficiari su attestazione dell'avvenuto pagamento del canone di locazione. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate. I contributi saranno erogati nei limiti delle dotazioni annue assegnate dalla Regione Toscana al Comune di Montescudaio, eventualmente integrate con risorse proprie dell'Ente.

I requisiti di ammissione dovranno permanere al momento dell'erogazione del contributo.

I contributi verranno liquidati, fino ad esaurimento delle risorse disponibili sulla base della graduatoria definitiva, secondo i seguenti criteri di priorità:

1. ai soggetti collocati nella Fascia A
2. ai soggetti collocati nella Fascia B.

La collocazione in graduatoria non comporterà quindi automaticamente diritto all'erogazione del contributo restando l'effettiva liquidazione, così come la determinazione della sua entità, subordinata al trasferimento di risorse sufficienti da parte della Regione Toscana, eventualmente integrate con risorse comunali, e alle disposizioni del presente Bando.

Nel caso di risorse finanziarie non sufficienti a coprire il 100% del fabbisogno, l'Amministrazione si riserverà di applicare eventuali riduzioni sulle quote teoriche spettanti e di effettuare la redistribuzione delle risorse in maniera proporzionale.

Il Comune può prevedere che i contributi integrativi destinati ai conduttori vengano, in caso di morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima. L'erogazione può avvenire anche tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore (così come previsto dall'art. 11, comma 3 della L. 431/98 come modificato con L.269/2004).

Tale erogazione viene espressamente subordinata alla presentazione all'ufficio, a cura del richiedente, di una liberatoria da parte del proprietario dell'immobile (con allegata copia del documento di identità del dichiarante) nella quale il locatore/creditore elenchi i canoni non corrisposti e si impegni a non attivare la procedura di sfratto per il debito pendente.

Il locatore dovrà inoltre indicare le modalità con le quali desidera ricevere il pagamento del contributo (tesoreria comunale o coordinate IBAN di un conto corrente bancario o postale sul quale poter accreditare il contributo spettante).

#### **Art. 7 - Durata ed entità del contributo**

Il contributo ha durata annuale e corrisponde a quanto disposto dal Decreto 7 Giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici.

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni:

- a) fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14%  
per un importo teorico massimo arrotondato di Euro 3.100,00;
- b) fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24%  
per un massimo teorico arrotondato di Euro 2.325,00.

Fascia	Incidenza canone annuo/Valore ISE	Entità del Contributo
<b>FASCIA A</b>	non inferiore al 14%	Incidenza canone/VALORE ISE ridotta al 14% per un contributo teorico massimo di € 3.100,00
<b>FASCIA B</b>	non inferiore al 24%	Incidenza canone/VALORE ISE ridotta al 24% per un contributo teorico massimo di € 2.325,00

In base a quanto previsto dalla Delibera G.R. 228 del 06/03/2018, con la quale sono state portate modifiche ad alcuni criteri per l'accesso al contributo canoni di locazione di cui alla L. 431/98, è stabilito che l'importo minimo erogabile al richiedente non può essere inferiore al 10% del canone annuo e in ogni caso non inferiore a € 200,00.

Il contributo decorre dal 1° Gennaio 2018 o comunque dalla data della stipula del contratto di locazione se successiva alla suddetta data. Qualora la data di decorrenza del contratto fosse anteriore alla data di attribuzione della residenza anagrafica da parte del Comune, le mensilità utili per l'erogazione del contributo decorreranno dalla data di attribuzione della residenza anagrafica.

L'importo del contributo da erogare è proporzionale ai mesi di validità del contratto di locazione; le frazioni di mesi inferiori a quindici giorni sono escluse dal calcolo del contributo.

Il contributo di cui al presente Bando non è cumulabile con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati ed in qualsiasi forma a titolo di sostegno abitativo compreso i contributi straordinari stanziati dalla Regione Toscana per la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità incolpevole, se erogati al locatore a sanatoria delle morosità per lo stesso periodo di riferimento (ANNO 2018).

L'ottenimento del contributo da parte di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nella graduatoria vigente per l'assegnazione di alloggi di E.R.P. non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita dal richiedente nella suddetta graduatoria. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di E.R.P. è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di consegna dell'alloggio. La rinuncia non motivata all'assegnazione di un alloggio di E.R.P. è causa di decadenza dal diritto al contributo.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in altro alloggio dello stesso Comune successivamente al momento della presentazione della domanda, il contributo è erogabile solo previa verifica del mantenimento dei requisiti previsti dall'art. 1 del presente Bando ed il contributo spettante sarà calcolato fino alla quota massima risultante dalla graduatoria.

Nel caso di trasferimento in altro Comune sarà erogata solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio al quale si riferisce la domanda.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'alloggio relativamente all'anno 2018 e sulla base della documentazione attestante l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi purché gli stessi, entro 20 giorni dal decesso, ne facciano specifica richiesta presentando idonea certificazione (atto notorio o simili) che attesti il loro stato di eredi. Tuttavia si specifica che, se alla data di presentazione della domanda siano presenti nel nucleo del deceduto altri componenti, il contributo verrà liquidato a questi ultimi, anziché agli eredi, purché questi risultino in possesso di subentro nel contratto di locazione.

#### **Art. 8 - Modalità di erogazione del contributo**

I beneficiari del contributo dovranno presentare al competente Ufficio servizi Sociali, **entro il 15 Febbraio 2019** le ricevute di pagamento, o documenti equipollenti, per dimostrare l'effettivo pagamento del canone di locazione relativo al periodo Gennaio / Dicembre 2018. Va prodotta anche la dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta annuale di registrazione del contratto di locazione o, in alternativa, l'esercizio dell'opzione per la "cedolare secca" da parte del locatore.

In caso di mancato pagamento di alcune mensilità, il contributo verrà proporzionalmente ridotto tenendo conto delle mensilità mancanti senza che al Comune possa essere imputata alcuna responsabilità.

Il contributo verrà erogato esclusivamente sulla base della documentazione presentata; la mancata presentazione della documentazione sopra indicata comporterà la decadenza automatica dal relativo beneficio.

#### **Art. 9 - Procedure esecutive di sfratto per morosità**

Ai sensi del Decreto-Legge 13 Settembre 2004 n. 240 convertito in Legge n. 269/2004 il soggetto collocato in graduatoria che abbia in corso una procedura di sfratto per morosità, potrà accedere al contributo alle seguenti condizioni:

1. che il Locatore sia disponibile ad accettare il contributo anche per un importo inferiore al debito sempre se ciò comporterà la sospensione della procedura di sfratto o il suo rinvio all'anno successivo;
2. che il Locatore, pur nell'eventualità di rimanere creditore per la parte del debito non compensata, sottoscriva l'impegno a non attivare procedure di sfratto sul debito pendente almeno fino al Bando successivo.

Tali dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal Conduttore e dal Locatore ed allegate al Modulo di domanda, al momento di presentazione della stessa, pena l'esclusione.

#### **Art. 10 - Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande**

Le domande di partecipazione al presente bando devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Montescudaio, disponibili presso:

- la pagina web del Comune di Montescudaio: [www.comunemontescudaio.pi.it](http://www.comunemontescudaio.pi.it);
- l'ufficio URP del Comune di Montescudaio;

Le istanze, debitamente compilate, sottoscritte e corredate della relativa documentazione, devono essere inoltrate con una delle seguenti modalità:

- a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Montescudaio;
- trasmesse con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente mediante il servizio postale con Raccomandata A/R indirizzata a: Ufficio Protocollo – Comune di Montescudaio – Via Palestro 24 – 56040 Montescudaio (PI)
- tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo: [comune.montescudaio@postacert.toscana.it](mailto:comune.montescudaio@postacert.toscana.it)

**Le domande spedite a mezzo raccomandata dovranno pervenire al Protocollo dell'ente entro le ore 12.00 del 03 agosto 2018 (termine ultimo di presentazione);** attenzione non farà fede la data del timbro dell'Uff. Postale. Le domande, anche quelle spedite per posta, che perverranno oltre tale termine NON SARANNO ACCETTATE.

Nel caso di trasmissione tramite servizio postale o terza persona, alla domanda deve essere allegata copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

#### **Art. 11 - Controlli e sanzioni**

Ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, Il Comune di Montescudaio effettuerà i dovuti accertamenti riguardo la veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati e del rispetto degli obblighi previsti nel bando.

Come stabilito dall'Allegato A) della delibera di Giunta regionale n. 228 del 06/03/2018, l'ufficio competente trasmetterà agli Uffici Territoriali della Guardia di Finanza, gli elenchi degli aventi diritto nei casi che l'Ufficio stesso ritenga oggetto di una più attenta valutazione.

Ai fini dell'attuazione dei controlli, nel caso i dati richiesti non siano già in possesso di altre Pubbliche Amministrazioni, il Comune di Montescudaio può richiedere ai partecipanti idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, decade dai benefici eventualmente ottenuti pertanto, si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali, comminando eventuali sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

#### **Art.12 - Trattamento dei dati personali**

I dati personali dei soggetti interessati saranno trattati con criteri atti a garantire la loro riservatezza e sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice della privacy).

Nel modulo di domanda il richiedente, preso atto dell'informativa sull'uso dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, esprime il consenso scritto al loro trattamento.

#### **Art. 13 - Informazioni**

Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Montescudaio, ufficio URP martedì, mercoledì e giovedì dalle 9.00 alle 12.00 (tel. 0586/651621).

#### Art. 14 - Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando si fa riferimento agli atti di cui in premessa ed alla vigente normativa in materia.

Informativa ai sensi del T.U. sulla privacy (D.lgs 30/06/2003 n° 196): i dati personali richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente bando e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Responsabile del trattamento dei dati è la dott.ssa responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Montescudaio.

Montescudaio, li 03/07/2018

**LA RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**



